

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1952

(59^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche » (N. 2058) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RIZZO Giambattista, <i>relatore</i>	Pag	780
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>		780

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Banfi, Boccassi, Carboni, Cerica, Corbellini, De Luca, Fazio, Gasparotto, Giua, Jannelli, Labriola, Mastino,

Palermo, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche » (N. 2058) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche ».

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Al primo comma, le parole: « Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 1.000.000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

59ª RIUNIONE (30 gennaio 1952)

la regolare esecuzione dei lavori », *sono sostituite dalle seguenti*: « Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 2.000.000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori ».

Al secondo comma le parole: « L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 1.000.000 », *sono sostituite dalle seguenti*: « L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore a lire 2.000.000 ».

Art. 2. — Le parole: « Nei casi di somma urgenza preveduti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 1.000.000 », *sono sostituite dalle seguenti*: « Nei casi di somma urgenza previsti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 2.000.000 ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« Per i pagamenti da effettuare a' sensi dell'articolo 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 40.000.000 »

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rizzo Giambattista.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge in esame siamo di fronte ad uno di quei provvedimenti che tendono ad adeguare determinate cifre al mutato potere di acquisto della moneta. Ricorderete che già in sede di Commissione di ra-

tifica abbiamo esaminato, in materia di competenza dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, se e per quanto dovessero essere moltiplicate alcune cifre previste in provvedimenti legislativi ordinari.

Con il disegno di legge in discussione la moltiplicazione è stata fissata a quaranta volte rispetto al valore che la moneta aveva nell'anteguerra, per quanto riguarda i casi in cui si può prescindere dall'atto formale di collaudo, come in relazione agli accreditamenti che si fanno ai funzionari, soprattutto in ordine ad esigenze straordinarie.

Personalmente debbo confessare che il rapporto che si è voluto stabilire mi sembra insufficiente ai fini di una maggiore speditezza dell'azione amministrativa: io sarei del parere di dare, sia agli uffici locali — nei casi nei quali la legge lo stabilisca — sia in altri determinati casi in cui sono previste forme più spedite in materia di esecuzione di opere pubbliche, la possibilità di un maggiore più rapido conseguimento dei fini pubblici che sono il presupposto di questo disegno di legge. Desidererei pertanto sapere se il rappresentante del Governo intenda mantenere le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, con le quali sono state elevate le cifre, in ordine ai fini già accennati, da un milione a 2 milioni e da 5 milioni a 40 milioni, oppure se intenda elevare ulteriormente le cifre fissate dall'altro ramo del Parlamento. Aggiungo subito che non intendo fare una proposta formale di emendamento e che mi rimetto in proposito alle decisioni della Commissione, sentite le spiegazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nella discussione fatta alla Camera dei deputati, il Governo ha accettato le cifre relative agli emendamenti apportati con il presente disegno di legge al decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, ritenendole le più convenienti. Debbo solo informare la Commissione sul modo come si è arrivati, in sede di ratifica, al testo del provvedimento in discussione.

Il Ministero dei lavori pubblici, fin dall'11 gennaio 1950 aveva presentato un disegno di legge che elevava a 2 milioni l'importo

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

59^a RIUNIONE (30 gennaio 1952)

delle opere per le quali non è richiesto l'atto formale del collaudo, ma è sufficiente la certificazione di regolare esecuzione. Nell'esaminare questo disegno di legge, qualche deputato fece notare che sarebbe stato opportuno elevare anche altre determinate cifre connesse con quella da me ora accennata. Il Ministero dei lavori pubblici riconobbe che l'osservazione era giusta e fondata e quindi aderì alla proposta per quanto riguardava la sostanza. Ci si accorse però, ad un certo momento, che il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, doveva essere ancora ratificato e, anzichè predisporre un nuovo disegno di legge, si preferì proporre alcune modificazioni in sede di ratifica al decreto legislativo anzidetto.

Ecco perchè il presente disegno di legge viene sottoposto all'esame di questa Commissione. Per quanto riguarda la questione di sostanza, siamo d'accordo con la deliberazione presa dalla Camera dei deputati di moltiplicare per 40 le cifre originarie del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche. Sono d'accordo, in un certo senso, anche con il senatore

Rizzo Giambattista sulla inadeguatezza effettiva di questo moltiplicatore. Tuttavia non abbiamo creduto di fissare cifre più elevate per il fatto che da una parte abbiamo riconosciuto un'esigenza di sveltimento nell'azione amministrativa (e da ciò la conseguenza dell'adeguamento delle cifre di cui al provvedimento in discussione) e dall'altra abbiamo pensato che, data la situazione particolare in cui oggi versano i nostri uffici, e data la grande mole dei lavori a cui si deve far fronte, non fosse troppo prudente elevare eccessivamente le cifre in questione specialmente quelle riguardanti i collaudi, perchè pensiamo che il collaudo, soprattutto in un tempo di grande attività nel settore delle opere pubbliche, è sempre una garanzia alla quale è bene rinunciare il più limitatamente che sia possibile.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo unico, del quale già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.